

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ARCIDIOCESI DI BRINDISI – OSTUNI



ATTO NORMATIVO
DIOCESANO

PREMESSA STORICA

L’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni è a servizio della nostra Chiesa diocesana dagli inizi del Novecento. A livello nazionale la “Società della Gioventù Cattolica”, istituita nel 1867 da Mario Fani e Giovanni Acquaderni e benedetta da Papa Pio IX, nasce con l’intento di alimentare il risveglio religioso dei giovani. A livello locale già intorno al primo decennio vengono a costituirsi i primi gruppi diocesani, sia maschili che femminili.

Il primo segno della presenza dell’AC si riscontra nel 1910¹ e riguarda la sezione delle donne. Il dato è contenuto in una relazione ufficiale tenuta dalla presidente diocesana dell’Unione Donne Rita Botrugno in un importante convegno tenutosi a Brindisi nel 1959 in occasione del cinquantesimo di vita nella diocesi di questo ramo associativo. Sono passati solo due anni dall’istituzione dell’“Unione tra le Donne Cattoliche d’Italia” voluta dal Santo Padre San Pio X e concretizzata da Cristina Giustiniani Bandini col fine di associare le donne, senza distinzioni di età, per animare cristianamente il mondo femminile, in analogia con quanto già realizzato in campo maschile. Anima e fondatrice del movimento a livello locale è Clementina de Marzo.

Nel 1919² nasce ufficialmente in diocesi anche la “Gioventù Femminile di AC” che riunisce le ragazze minori di 30 anni, a un anno dalla sua fondazione a livello nazionale grazie ad Armida Barelli. La prima testimonianza di costituzione di un gruppo della Gioventù Femminile in diocesi è documentata nel “*Libro cronistorico della parrocchia della SS. Annunziata*”³ di Brindisi. Dal

¹Archivio Azione Cattolica di Brindisi-Ostuni (AACBr), Unione Donne aa.1910-1930, b.1, fasc.1.

² Ivi, b. 2, fasc. 1. La fotocopia della pagina del bollettino dell’Unione fra le donne cattoliche d’Italia del 15 Maggio 1919, che riporta la cronaca della fondazione della Gioventù femminile dell’A.C. in diocesi, è stata fornita al dr. Luigi De Tommasi per l’Archivio di Azione Cattolica di Brindisi da suor Maria Auxilia Cassano o.s.b., direttrice della Biblioteca “San Benedetto” di San Vito dei Normanni con lettera del 4 dicembre 1996.

³ Archivio Santissima Annunziata Brindisi, b. 1, fasc. 5, a. 25 giugno 1958.

racconto, redatto dalla giovane Cosimina Penta, risulta che a occupare la carica di prima presidente diocesana di questa nuova sezione femminile è Maria Addolorata Brescia e che solo nel 1923 cominciano a formarsi le prime associazioni di cui diventa presidente Ninetta Passante.

A Ostuni la prima associazione sorge nel 1919. A guidarla c'è Maria Tanzarella Panese alla quale è affidata la formazione delle giovani e delle donne sia della diocesi di Ostuni sia di Brindisi. Nell'anno 1925 è organizzata a Brindisi la prima Settimana Sociale per l'Unione Donne⁴.

I primi segni della costituzione dei rami maschili dell'associazione (Unione Uomini e Gioventù Maschile di Azione Cattolica), seppur con qualche anno di ritardo rispetto a quelli femminili, sono attestati intorno all'anno 1916⁵. Con certezza è possibile documentare negli anni 1921-1923⁶a Brindisi la presenza di un circolo di giovani cattolici "la Compagnia di San Luigi" – comunemente chiamata i "Luigini" – e di un Circolo Uomini Cattolici "Alessandro Manzoni" di cui è Assistente ecclesiastico don Teodoro Caravaglio, parroco della Cattedrale. Questi due gruppi sono protagonisti nel 1926 di un episodio di violenza causato da «facinosi fascisti», come accade anche per altri gruppi maschili di AC d'Italia, a causa dei contrasti con le autorità politiche che sfociano nella crisi del 1931⁷. I contrasti di questo delicato periodo derivano dalla difficoltà di stabilire le competenze circa l'educazione delle giovani generazioni della Chiesa e del Regime nonostante l'art. 43 dei Patti Lateranensi riconosca formalmente "le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principi cattolici". La situazione degenera nella primavera del 1931 con lo

⁴ Bollettino diocesano "Il Faro", n. 8 (a. novembre 1925), 6.

⁵ AACBr, Gioventù Italiana di Azione Cattolica, Gioventù Maschile, b.1, fasc. 1, a.a. 1916-1942.

⁶ Ibidem.

⁷ Ivi, b. 1, fasc. 2 bis.

scioglimento dei Circoli di AC, ma nello stesso anno si giunge ad un pacifico accordo garantendo all'AC il proprio fine spirituale e religioso.

Fino agli anni Trenta la documentazione archivistica è piuttosto discontinua sia a causa della Prima Guerra Mondiale, sia a causa dei problemi già citati. Tuttavia nel 1935 è presidente diocesano della Gioventù maschile il rag. Roberto Guadalupi e nel 1936, in una lettera di don Daniele Cavaliere datata 22 maggio, si legge di una messa di suffragio in memoria di Amerigo Scafoletti (già presidente dell'Unione Uomini).

Tra le figure che più hanno contribuito alla nascita e alla costituzione di tutti i rami dell'AC, compresa l'Associazione Fanciulli legata all'Unione Donne nata nel 1926⁸, è l'Arcivescovo Tommaso Valeri ofm⁹. Dal Diario del Vescovo emerge chiaramente il desiderio, lo sprone e la fatica del presule nel promuovere questa forma di apostolato laicale in ogni comunità e, sempre dai suoi appunti personali, è possibile rintracciare la data di costituzione ufficiale della prima Giunta diocesana dell'AC in tutte le sue componenti nella diocesi brindisina: il 10 Aprile 1923¹⁰. Nella Giunta, oltre alla figura dei presidenti e degli assistenti, figurano i direttori dei Segretariati della Cultura, della Scuola, della Moralità, dell'Azione sociale.

Dagli anni Quaranta agli anni Settanta è Rita Botrugno figura di spicco all'interno della vita associativa ed ecclesiale. Cura per molti anni il Movimento dei "fanciulli cattolici" affidato alla cura delle donne cattoliche. La sua opera di educatrice incide nelle coscienze di molti fanciulli che con gratitudine ne ricordano ancora la significatività nella loro vita. È anche

⁸ AACBr, Unione Donne, b. 1, fasc. 3.

⁹ Novantasettesimo vescovo sulla Cattedra di San Leucio. Fa il suo ingresso nella città di Brindisi il 21 agosto 1910 ed il 26 agosto Ostuni, lascia il governo della diocesi nel 1942.

¹⁰ Archivio Frati Minori Firenze, *Diario 1911-1935* II – Y – 2, f. 248. Il gaudio del vescovo è appuntato a margine: "Speriamo si faccia qualcosa davvero! È tanto che si aspetta".

presidente della “Unione Donne” fino al 1970, anno in cui entra in vigore il nuovo Statuto e i rami dell’Associazione sono unificati.

Nella diocesi di Ostuni in questo periodo storico sono da ricordare Sofia Tanzarella e Addolorata Pomes e per l’Unione Uomini Alfredo Giovane e Mario Zaccaria. Per comprendere l’articolazione delle associazioni a livello parrocchiale, è esemplare richiamare l’attenzione sui documenti che riguardano la nascita dell’associazione a Locorotondo. La Gioventù Maschile nasce ad opera di un giovane sacerdote don Rocco D’Alò. Analizzando la struttura associativa sono menzionati: il gruppo rurale, il gruppo FUCI, il gruppo operaio. A tutti i soci compete l’impegno formativo e il servizio di animare la liturgia, la vita sociale e politica del paese: le settimane di ritiro, la catechesi sistematica ed i ritiri di “perseveranza” nutrono la vita di questi giovani che nel servizio alla parrocchia e alla città scelgono di raggiungere tutte le famiglie che vivono nelle campagne. La storia dei gruppi del resto della diocesi è abbastanza sovrapponibile per articolazione, servizio e stile formativo. Questo percorso articolato in quattro rami coordinati dalla Giunta si conclude con il Concilio.

Nel 1970 ha inizio il cammino associativo post-conciliare, l’associazione viene unificata sotto la guida di un unico presidente. Sono questi gli anni del fermento conciliare della democratizzazione; sono anni di grande lavoro e grande impegno che ad Ostuni sono contrassegnati dalla guida di Tonino Marseglia e a Brindisi di Luigi De Tommasi. La storia delle due associazioni cammina parallelamente fino al 1989 anno dell’unificazione delle due presidenze a seguito dell’unificazione delle due diocesi il 30 settembre 1986, mentre è arcivescovo Mons. Settimio Todisco. Il primo presidente diocesano unitario è Giancarlo Canuto.

Uno dei pilastri fondamentali dell’Azione Cattolica è la scelta democratica che si concretizza anche nello Statuto Nazionale del 1969. Anche le diocesi si dotano del proprio atto normativo diocesano. La diocesi di Brindisi – Ostuni

vota il suo primo atto normativo nel 2002 mentre era presidente diocesana Lucia Marseglia. Una prima modifica all'Atto Normativo diocesano viene effettuato con l'assemblea straordinaria nel 2013.

Le mutate situazioni delle associazioni parrocchiali, ma anche le nuove esigenze della vita associativa, hanno fatto emergere la necessità di apportare nuove modifiche che hanno portato all'Atto Normativo che segue queste pagine di premessa storica. Una commissione composta da rappresentanti della presidenza diocesana¹¹, dei consiglieri diocesani¹² e dei presidenti parrocchiali¹³, ha elaborato una serie di proposte di modifiche che, insieme agli emendamenti proposti dalle parrocchie, sono stati votati nell'assemblea straordinaria del 29 aprile 2023. Il Consiglio Nazionale ha approvato le modifiche proposte e la conformità con lo Statuto Nazionale con lettera prot. N 18/2023 e il presente Atto Normativo è entrato ufficialmente in vigore mentre era presidente diocesano Francesca De Pasquale.

¹¹ Francesca De Pasquale, Presidente diocesana, Marco Lanzilao, segretario diocesano e Iolanda Milone, amministratrice diocesana.

¹² Francesco Carozzo e Giorgio Piccoli

¹³ Simona Demitri, presidente della parrocchia Santa Maria Assunta di Sandonaci e Nico Carlucci presidente Madonna del Soccorso di Carovigno.

SCELTE QUALIFICANTI DELL'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

La vita dell'associazione diocesana è stata segnata dalla disponibilità e dalla testimonianza di tanti fratelli che ci hanno preceduto nel servizio alla nostra Chiesa locale e alla nostra gente mantenendo vive e inalterate nel tempo le finalità e le motivazioni dell'associazione. In un verbale di un incontro del 1935 veniva detto "...la giovane di AC deve espandersi, deve essere il braccio forte del sacerdote cercando di portare anime a Gesù, coadiuvando così a ciò che ha fatto lui stesso sacrificandosi, fino a morire sulla croce per la salvezza di ognuna delle anime nostre".

Oggi il nostro cammino associativo è ***"con lo sguardo fisso su Gesù"*** (Eb 12,2). Il suo Volto è il continuo termine di riferimento per la nostra azione formativa che deve mirare a fare emergere nelle persone il Volto di Gesù: ***"perché sia formato Cristo in voi"***¹⁴ (Gal 4,19).

Da questo scaturiscono le nostre scelte qualificanti dell'AC in diocesi:

La fedeltà all'azione dello Spirito che alimenta l'impegno di santità e la forte interiorità. Solo nella contemplazione intesa come amore totale per il Creatore e il creato possiamo realizzare la misura alta della vita.

La fedeltà alla Parola, alla frequenza all'Eucarestia e al Sacramento della Riconciliazione. Una vita sostenuta dalla direzione spirituale e dalla frequenza agli esercizi spirituali, che sono i luoghi di incontro con il Signore.

La fedeltà alla Chiesa che si esprime con l'impegno nella vita di comunione e nell'approfondimento magisteriale, teologico e

¹⁴ Progetto Formativo dell'Azione Cattolica Italiana, editrice AVE, 2020

catechetico - pastorale; con il servizio alla diocesi e alle parrocchie e con la comunione piena con l'Arcivescovo e i presbiteri.

La fedeltà al tempo e alla storia che si esplicita amando il creato, il mondo e la vita e vivendo la nostra vocazione in ordine all'evangelizzazione, alla missionarietà, al servizio al mondo e alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della città, cioè alla vita degli uomini.

La fedeltà alla nostra laicità, cioè la formazione di coscienze che sappiano essere l'anima del mondo. Questa è la finalità ultima della nostra associazione. *"...per la loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e orientandole secondo Dio. I laici vivono nel secolo cioè implicati in tutti e singoli doveri e affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta"* (GS n. 31). Vivere una laicità che sa accettare la realtà, che sa trasformare trasformandosi e trasformando quella parte di realtà che le è stata affidata. Una laicità che si esprime in una singolare forma di ministerialità laicale, che ci chiede corresponsabilità e partecipazione.

La fedeltà all'uomo che si esprime con l'attenzione, l'accompagnamento, l'ascolto, la disponibilità, gli itinerari di formazione che tengano conto dei destinatari nella loro situazione di vita, la conoscenza dei problemi è la capacità di intravedere e costruire le soluzioni.

CAPITOLO 1

L'AZIONE CATTOLICA DELL'ARCIDIOCESI DI BRINDISI – OSTUNI

Art. 1 Natura ecclesiale dell'associazione diocesana

L'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica Italiana, per il suo rapporto con il Vescovo nella chiesa locale, esprime primariamente la sua peculiarità nella dimensione ecclesiale e pastorale.

È costituita da laici che, nella Chiesa, aderiscono all'AC vivendone l'esperienza in una delle sue associazioni parrocchiali o interparrocchiali o in uno dei suoi gruppi di Movimento radicati nel senso profondo della propria laicità e nello stile di servizio alla formazione e alla persona proprio del carisma dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 2 Regolamentazione, sede, rappresentanza

1. L'Associazione diocesana, quale parte dell'unica Associazione nazionale, è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, dal Regolamento Nazionale di attuazione e dal presente Atto Normativo Diocesano.

2. L'Associazione diocesana ha sede in Brindisi in via Giovanni XXIII, 13 ed è rappresentata legalmente dal Presidente diocesano in carica. 3. L'associazione diocesana, parrocchiale e interparrocchiale, utilizza nelle comunicazioni, nelle manifestazioni pubbliche e nelle assemblee proprie il logo dell'Azione Cattolica Italiana.

CAPITOLO 2

ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 3 Adesione

1. La richiesta di adesione all'AC da parte dell'adulto e/o del giovane, è presentata al livello associativo competente per territorio (associazione parrocchiale, interparrocchiale, gruppo o movimento).
2. L'adesione dei bambini e dei ragazzi è sostenuta dai genitori che in questo modo partecipano alla scelta dei propri figli.
3. Competente a decidere è sempre il livello associativo cui è diretta l'istanza di adesione. Qualora questa non venga accolta unanimemente o respinta è rimessa alla decisione della Presidenza diocesana che decide in modo definitivo ed insindacabile.

Art. 4. Ritiro ed esclusione

1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l'Associazione parrocchiale, all'Associazione diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione.
2. Il consiglio diocesano, su proposta del consiglio parrocchiale del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione dell'aderente dall'AC per gravi motivi inerenti alla mancanza di comunione nella professione

delle fede cattolica e della disciplina ecclesiastica, nonché quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale di Attuazione per l'adesione all'associazione. Il consiglio adotta una decisione motivata, previo contraddittorio con l'interessato.

3. Per quanto non specificato nel presente articolo e nell'art. 3 si applica l'art. 15 dello Statuto e gli artt. 1, 2, 3 del Regolamento Nazionale di attuazione.

Art. 5. Partecipazione alla vita associativa: diritti e doveri

Si applicano gli artt. 17 dello Statuto e 5 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 6 Partecipazione democratica: elettorato attivo e passivo

1. Il socio, in regola con l'adesione annuale, partecipa legittimamente alla vita associativa; esercita il diritto di voto a cominciare dal quattordicesimo anno di età; può essere eletto ad incarichi di responsabilità sempre che abbia compiuto diciotto anni di età al momento della scadenza dei termini per la presentazione della propria candidatura. I soci che al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età, non possono essere eletti ad incarichi direttivi, ai vari livelli, del Settore Giovani.

2. L'esercizio di voto, attivo e passivo, può essere esercitato nel rispetto di tutte le condizioni che regolano le elezioni.

3. Per quanto non previsto dal presente Atto normativo, si fa riferimento all'art. 17 dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e agli artt. 5 e 7 del Regolamento Nazionale di attuazione.

Art. 7 Incarichi direttivi

1. Sono incarichi direttivi quelli di:

a) Presidente (diocesano, parrocchiale e interparrocchiale)

b) Componente della Presidenza diocesana e del consiglio parrocchiale

c) Segretario diocesano di Movimenti

2. I Presidenti a tutti i livelli (diocesano e parrocchiale interparrocchiale) sono di nomina dell'Autorità ecclesiastica competente, su proposta dei rispettivi Consigli.

Qualora l'associazione sia formata da un solo settore la proposta per la nomina del Presidente parrocchiale è effettuata dall'Assemblea con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona. La nomina è effettuata dal Vescovo diocesano.

3. Gli incarichi direttivi a tutti i livelli durano tre anni. Se nel corso del triennio l'incarico diviene vacante, il conferimento ad altro socio dura sino al termine del triennio in corso e il computo concorre al limite dei due trienni consecutivi.

Art. 8 Cessazione da incarichi direttivi per lo svolgimento di attività politica.

1. Oltre che per scadenza naturale dei termini si cessa dall'incarico:

a) per l'assunzione del mandato parlamentare (nazionale ed europeo), per l'assunzione di incarichi di Governo, per l'elezione a consigliere comunale, provinciale, regionale, Sindaco, Presidente di Regione, di Provincia o di Circonscrizione comunale, membro di giunta comunale, regionale e provinciale. Quando l'assunzione degli incarichi sopra elencati presuppone la candidatura in liste di competizione politica o amministrativa, il dirigente decade automaticamente dall'incarico ricoperto, dalla data dell'accettazione della candidatura stessa, presentando apposita comunicazione al consiglio parrocchiale e diocesano. Rimane ferma la piena legittimità di socio di AC;

b) per l'assunzione di incarichi direttivi in organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

2. Per quanto ovvio va precisato che i soci che già si trovano nelle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità, di cui al presente articolo, non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a quelli di componenti dei Consigli dell'Azione Cattolica.

3. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'AC devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi e la sua rete organizzativa, siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 9 L'Assistente e i sacerdoti collaboratori

Si applicano l'art. 10 dello Statuto Nazionale e l'art. 13 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

CAPITOLO 3

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 10. Articolazione dell'Associazione diocesana

1. L'Associazione diocesana si articola fundamentalmente in associazioni parrocchiali. Esse sono il luogo ordinario della vita associativa; riuniscono tutti i soci che vivono la loro vita ecclesiale e prestano il loro servizio nel territorio di una determinata Parrocchia.
2. Laddove le situazioni parrocchiali lo richiedano, possono sorgere associazioni interparrocchiali (stabili o pro tempore) al fine di garantire lo stile democratico, formativo e di comunione dell'associazione. Spetta al Consiglio Diocesano su proposta della Presidenza, valutata la situazione specifica, approvare tale costituzione offrendo le modalità concrete in ordine alla loro strutturazione.
3. L'associazione, parrocchiale e interparrocchiale, può essere anche mono settoriale (solo Adulti, o solo Giovani; l'ACR necessita della presenza di almeno un settore nella parrocchia).
4. Possono, inoltre, essere costituiti Gruppi (gruppo animatori della cultura, operatori sociali, animazione) allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione. Più gruppi parrocchiali e interparrocchiali operanti in diocesi in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un movimento diocesano sentito il parere del Consiglio diocesano col voto favorevole del Consiglio diocesano.

Art. 11 Modalità per la costituzione del livello territoriale

1. Per la costituzione di una nuova associazione territoriale, di un gruppo o di un movimento si richiede, previa approvazione e con il sostegno del Consiglio diocesano, l'attivazione di un itinerario formativo e di accompagnamento per far conoscere le finalità e i contenuti dello Statuto, del Regolamento Nazionale di Attuazione, del presente Atto Normativo, del progetto formativo e delle dinamiche della vita associativa.

2. Per facilitare e favorire l'attività pastorale e la vita dell'associazione a livello territoriale è possibile prevedere un coordinamento vicariale o cittadino delle associazioni in stretto collegamento con il Consiglio diocesano.

Art. 12 Rapporto con i Movimenti

1. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica si costituiscono, a livello diocesano, previa approvazione del Consiglio diocesano; la relativa normativa dovrà raccordarsi con il Documento Normativo dei rispettivi Movimenti.

2. La Presidenza diocesana chiama a collaborare, stabilmente o di volta in volta, i segretari diocesani dei Movimenti e gli incaricati di attività specifiche qualora lo ritenga utile ed opportuno.

3. Le relazioni con MEIC, FUCI e MIEAC, se presenti, sono regolati dall'art. 38 dello Statuto e dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

CAPITOLO 4

ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

Art. 13 L'associazione parrocchiale

L'associazione parrocchiale dell'AC, segno e momento espressivo di unità e di comunione, esprime una propria attività formativa, apostolica e missionaria d'intesa con i responsabili e gli organismi della pastorale.

Art. 14 L'Assemblea parrocchiale

1. L'assemblea dell'associazione parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'AC appartenenti ai settori Adulti e Giovani. I ragazzi dell'ACR si rendono presenti ordinariamente attraverso i loro educatori.
2. L'assemblea parrocchiale elegge il consiglio parrocchiale che ha la responsabilità ordinaria della vita e dell'attività dell'associazione.
3. L'assemblea discute le linee programmatiche dell'associazione; è convocata ordinariamente almeno una volta l'anno; può essere inoltre convocata quando lo richieda il Consiglio o almeno un terzo dei soci.
4. Qualora l'associazione è composta da una sola articolazione la vita associativa è coordinata dal Presidente e dal referente-responsabile del settore presente, che rappresenteranno l'associazione a livello diocesano.

Art. 15 Il consiglio parrocchiale

1. La proposta per la nomina del Presidente parrocchiale è effettuata dal Consiglio parrocchiale con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la nomina è effettuata dal Vescovo diocesano. Il consiglio parrocchiale inoltre nomina il responsabile dell'Azione Cattolica Ragazzi, del Settore Giovani e del Settore Adulti e, se presente, uno o due responsabili del cammino dei genitori. Il consiglio può cooptare un vice responsabile ACR con potere consultivo al suo interno.

2. Il consiglio parrocchiale è composto da cinque soci nelle associazioni che non superano i venti soci eleggibili, sette soci nelle associazioni che non superano i quaranta soci eleggibili e da undici nelle altre. In ragione della necessità di rappresentatività al suo interno, su proposta del Presidente, il consiglio può essere integrato da membri cooptati in un numero massimo che non superi 1/3 dei membri del consiglio. Tali membri esprimono un voto consultivo.

3. Il consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 16 Il presidente parrocchiale

1. Il presidente parrocchiale presiede il consiglio e l'assemblea e rappresenta l'associazione parrocchiale. Convoca il Consiglio, ne coordina il lavoro e indice le assemblee parrocchiali.

2. Nel suo servizio è coadiuvato dai responsabili del Settore Adulti, del Settore Giovani, dell'ACR, da un Segretario e da un Amministratore.

Art. 17 Elezione del consiglio parrocchiale: modalità di voto

1. Il consiglio parrocchiale predispone la lista dei candidati da presentare all'Assemblea parrocchiale per le eventuali integrazioni: nella lista dovrà essere assicurata una congrua presenza di tutte le articolazioni (Adulti, Giovani e ACR).

2. Ogni elettore deve esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. Nello specifico:

– nelle associazioni con un numero di soci eleggibili inferiore a dieci, l'assemblea esprimerà una preferenza per ogni settore esistente;

– nelle associazioni con un numero di soci eleggibili fino a venti, si dovrà esprimere un numero minimo di tre e massimo cinque preferenze;

– nelle associazioni con un numero di soci eleggibili superiore a venti e fino a quaranta, si dovrà esprimere un numero di minimo tre e massimo sette preferenze;

– nelle associazioni con un numero di soci eleggibili superiore a quaranta, si dovrà esprimere un numero di minimo sei e massimo undici preferenze. Sarà, tuttavia, necessario garantire, in ogni caso, una preferenza per ogni settore. Il non verificarsi delle predette condizioni determina l'annullamento della scheda.

3. A scrutini conclusi:

– nelle associazioni con un numero di soci eleggibili inferiore a dieci, risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti per ogni settore ed articolazione presente;

– nelle associazioni con un numero di soci eleggibili fino a venti, risulteranno eletti i cinque candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti garantendo un rappresentante per ogni settore ed articolazione presente;

– nelle associazioni con un numero di soci eleggibili superiore a venti e fino a quaranta, risulteranno eletti i sette candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti garantendo due rappresentanti per ogni settore ed articolazione presente, preferibilmente un uomo e una donna;

– nelle associazioni con un numero di soci eleggibili superiore a quaranta, risulteranno eletti gli undici candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti garantendo due rappresentanti per ogni settore ed articolazione presente, preferibilmente un uomo e una donna.

4. Il consiglio parrocchiale, convocato dal Presidente uscente o, in assenza, dal consigliere eletto più anziano, si dovrà riunire entro dieci giorni dalle elezioni per procedere alla proposta di nomina del presidente. Su proposta delle singole articolazioni, si dovranno eleggere i responsabili dei Settori Adulti, Giovani e i responsabili dell'ACR, in ragione del numero dei consiglieri. Su proposta del Presidente, il consiglio parrocchiale eleggerà un Segretario ed un Amministratore. Per le associazioni mono settoriali si rimanda all'art. 7 comma 2 del presente atto normativo.

5. I rappresentanti all'Assemblea diocesana saranno: il Presidente parrocchiale, un responsabile degli Adulti, uno dei Giovani e uno dell'ACR. Le associazioni con più di cento soci individueranno un quinto rappresentante: il consigliere eletto con il maggior numero di voti. In caso di indisponibilità dei responsabili di settore e di articolazione, i

sostituti saranno individuati tra i membri del consiglio in ragione dei voti ottenuti; in caso di ulteriore indisponibilità, si individueranno i rappresentanti tra i soci disponibili.

6. Se verranno costituiti gruppi parrocchiali di movimento, i loro responsabili entreranno a far parte del consiglio parrocchiale, con esercizio del diritto di voto consultivo. Tali membri non rientrano nel limite di un terzo di cui all'art. 15 c 2.

Art. 18 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente Atto normativo riferite all'associazione diocesana.

CAPITOLO 5

ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 19 Organi dell'associazione diocesana

Gli organi dell'associazione diocesana sono: l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza e il Presidente.

Art. 20 L'Assemblea Diocesana

1. L'Assemblea diocesana rappresenta il momento più significativo di partecipazione, formazione e corresponsabilità della vita dell'Associazione; è il luogo di dialogo e di discernimento, luogo di scelte e di assunzione di responsabilità. Per questo deve essere convocata almeno una volta l'anno.

2. L'Assemblea diocesana annuale è aperta a tutti i soci, ai rappresentanti dei gruppi e dei movimenti e ad una delegazione di giovanissimi e accierrini che partecipano offrendo il proprio contributo originale e gioioso e portando la loro voce unica e autentica.

Art. 21 L'Assemblea Elettiva

L'Assemblea elettiva diocesana è costituita:

a) dai rappresentanti delle associazioni parrocchiali designati a norma dell'articolo 17;

b) da due rappresentanti dei gruppi interparrocchiali e dei gruppi del Movimento Lavoratori e del Movimento Studenti;

c) dai membri del Consiglio diocesano.

L'assemblea, convocata per l'elezione del consiglio diocesano, elegge con una seconda votazione i rappresentanti all'assemblea nazionale o delega tale compito al Consiglio diocesano. La convocazione dell'assemblea diocesana è fatta con avviso scritto inviato a mezzo e-mail ai presidenti parrocchiali e agli altri rappresentanti.

Art. 22 Il Consiglio diocesano

Il Consiglio diocesano è l'organo che dirige e guida l'Associazione diocesana; è il luogo del discernimento della vita associativa, ha il compito di fissare le linee guida ponendo scelte programmatiche, organizzative e amministrative atte alla crescita e alla formazione degli aderenti; studia, promuove e si impegna perché si raggiungano gli obiettivi e le scelte indicati dall'Assemblea diocesana; si prende cura e accompagna la vita delle associazioni parrocchiali.

Art 23. Composizione del Consiglio diocesano

1. Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea a norma del presente articolo, dai Segretari diocesani dei Movimenti, dai membri della Presidenza, qualora non siano stati eletti nel consiglio, dal presidente del MIEAC, del MEIC e della FUCI, se presenti.

2. I membri eletti nel Consiglio diocesano sono ventisette:

a) nove per il Settore Adulti;

b) nove per il Settore Giovani;

c) nove per l'ACR.

Art. 24 Elezione del Consiglio diocesano

1. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere sino a ventisette preferenze divise in tre liste: Adulti, Giovani, ACR.

2. Per la redazione delle liste, la Presidenza avrà cura che:

- le liste siano formate da non meno di dodici candidati dei settori presenti e dell'ACR, avendone acquisita la disponibilità;

i Consigli Parrocchiali possono presentare non più di quattro soci da candidare nelle liste, specificando la lista in cui candidarli (Adulti, Giovani, ACR);

- le candidature presentate siano corrispondenti ai requisiti indicati dal presente atto normativo e che non vi siano motivi di incandidabilità. (art. 6)

3. Si considerano eletti, secondo il numero di voti riportati:

a) i primi nove della lista del Settore Adulti;

b) i primi nove della lista del Settore Giovani;

c) i primi nove della lista dell'ACR.

4. In caso di ex equo, risulta eletto il candidato che abbia svolto il minor numero di mandati; in caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più giovane.

Art. 25 Compiti del Consiglio diocesano

1. Il Consiglio diocesano, appositamente convocato entro quindici giorni dalla convalida dei risultati, propone, a mezzo di elezione contestuale, al Vescovo una terna di nomi per la designazione del Presidente diocesano. L'elezione avviene ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. d) del Regolamento Nazionale di attuazione. Per tale incarico può essere proposto qualsiasi socio, Adulto o Giovane, dell'uno o dell'altro sesso, anche non facente parte del Consiglio diocesano purché sia in regola con gli obblighi statutari.
2. Il Consiglio diocesano, a elezione avvenuta del Presidente diocesano, procede all'elezione di due Vicepresidenti del Settore Adulti e di due vicepresidenti del Settore Giovani, preferibilmente di ambo i sessi, e del Responsabile dell'ACR. La Presidenza diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un Vice Responsabile dell'ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.
3. Il Consiglio elegge, su proposta del Presidente, il Segretario e l'Amministratore.
4. Il Consiglio diocesano può disporre la cooptazione di: – una coppia di sposi, o in alternativa due responsabili, quali animatori dell'Area Famiglia e Vita; – rappresentanti di zone pastorali; – eventuali referenti per attenzioni pastorali o per specifiche esigenze. I membri cooptati partecipano alle votazioni con voto consultivo.

Art. 26 La Presidenza diocesana

1. La Presidenza diocesana promuove la crescita, lo sviluppo della vita ordinaria, valorizzando ogni componente e garantendo la piena unità e comunione dell'associazione. Cura la programmazione organica delle attività e i rapporti con la Chiesa diocesana.

2. La presidenza diocesana è convocata dal Presidente diocesano che ne coordina il lavoro.
3. È composta dal Presidente diocesano in carica, da due vicepresidenti per il Settore Adulti, da due vicepresidenti per il Settore Giovani, dal Responsabile dell'ACR, dal Segretario e dall'Amministratore.
4. Tutti i componenti della presidenza sono corresponsabili dell'intera associazione e collaborano in piena comunione con il Presidente per la conduzione dell'associazione diocesana.
5. Ai lavori della Presidenza partecipano stabilmente l'Assistente Unitario, gli Assistenti dei due settori e l'Assistente dell'ACR. Possono essere chiamati a collaborare altri soci ai sensi dell'art. 12 comma 2 del presente Atto Normativo.

Art 27 Il Presidente diocesano

1. Il Presidente diocesano è nominato dal Vescovo all'interno della terna di nomi proposta dal Consiglio diocesano.
2. Il Presidente diocesano rappresenta l'Azione Cattolica sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile; promuove e coordina l'attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea garantendo l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione.
3. In sua assenza per improrogabili motivi, il Presidente può delegare il Vice Presidente più anziano a presiedere il Consiglio.

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22 Contributi associativi

1. Gli aderenti all'Azione Cattolica contribuiscono personalmente, in base ai criteri specificati dall'art. 28 del Regolamento Nazionale di attuazione, e secondo le proprie possibilità, al finanziamento dell'associazione parrocchiale, diocesana e nazionale.

2. La misura delle quote associative è deliberata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale. Le quote o i contributi mediante i quali gli aderenti concorrono al funzionamento dell'attività associativa non sono trasmissibili, né rivalutabili.

3 Il Consiglio diocesano recepisce annualmente le regole del sistema di raccolta delle quote dettate dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art 28, n. 5, del Regolamento Nazionale di Attuazione.

4. Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio nazionale e il Consiglio diocesano possono deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

Art. 23 Gestione amministrativa diocesana

1. L'associazione diocesana è un centro d'imputazione di interessi giuridici e non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,

salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. La gestione amministrativa dell'associazione è svolta in conformità ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza.

2. La responsabilità dell'amministrazione dell'associazione diocesana spetta alla Presidenza che ne affida la cura ad un Amministratore, eletto dal consiglio su proposta del presidente e coadiuvato da un comitato di Affari Economici con funzioni consultive. L'Amministratore, coadiuvato da tale comitato, provvede alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla Presidenza e al Consiglio per l'approvazione. L'Amministratore resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissione viene sostituito con un nuovo amministratore eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio.

3. Il Comitato degli Affari Economici è presieduto dall'Amministratore, ed è composto da due aderenti, competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano. Il comitato è convocato dall'Amministratore almeno ogni trimestre, e comunque, ogni qual volta l'Amministratore lo ritenga necessario. Il comitato resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissioni e/o impedimento di un componente del comitato, lo stesso viene sostituito con un altro componente eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio associativo.

Art. 24 Gestione amministrativa parrocchiale

1. A livello parrocchiale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal Consiglio, che ne affida la cura ad un Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente parrocchiale.

CAPITOLO 7

NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 25 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Atto Normativo diocesano si rinvia allo Statuto Nazionale, al Regolamento Nazionale di attuazione e alle norme canoniche e civili in materia di associazioni, in quanto applicabili.

Art. 26 Disposizioni

1. Il presente Atto Normativo entrerà in vigore dopo la favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio nazionale. Ogni sua eventuale modifica deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, e diviene operativa a seguito della favorevole valutazione del Consiglio nazionale.
2. Sino all'approvazione del presente Atto Normativo da parte del Consiglio nazionale si applica la disciplina regolamentare pregressa, limitatamente alle norme compatibili con lo Statuto e con il Regolamento Nazionale di attuazione.
3. Le eventuali modifiche e integrazioni all' Atto Normativo diocesano, chieste dal Consiglio Nazionale, verranno effettuate dal Consiglio diocesano delegato, a tal fine, dall'assemblea diocesana, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento Nazionale di Attuazione.